

REGOLAMENTO (CE) N. 929/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1996

relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3079/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che ripartisce, per il 1996, alcuni contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia⁽³⁾, prevede dei contingenti di ippoglosso nero per il 1996;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di ippoglosso nero nelle acque delle divisioni CIEM V, XIV (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente asse-

gnato per il 1996; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 26 aprile 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di ippoglosso nero nelle acque delle divisioni CIEM V, XIV (acque della Groenlandia) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1996.

La pesca dell'ippoglosso nero nelle acque delle divisioni CIEM V, XIV (acque della Groenlandia) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 26 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 64.